



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2011, proposto da:
Giuseppe Papandrea, Agnese Cortiana, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bertacche, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Isola Vicentina (non costituito);

nei confronti di

Valter Baruchello e Antoniazzi M.Marisa, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Mestre, viale Garibaldi 1/I;

per l'annullamento:

dell'ordinanza n. 71 del 15.6.2011, notificata il 23.6.2011, di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, per opere eseguite in assenza di provvedimento edilizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valter Baruchello e Antoniazzi M.Marisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese, sono proprietari di un'abitazione costruita, su licenza del 1959, in Comune di Isola Vicentina. A seguito della realizzazione di alcuni presunti abusi edilizi, i proprietari confinanti (Sig.ri Barachello – Antoniuizzi) sollecitavano l'intervento del Comune di Isola Vicentina che, a sua volta, emanava l'ordinanza n. 19/02, diretta alla demolizione della veranda e delle tettoie dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.

Il provvedimento veniva impugnato con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (24/07/2002) e, accolto, sia in fase cautelare che nel merito con decreto 23/03/2004.

Dopo la fase cautelare il Comune di Isola Vicentina adottava un provvedimento di annullamento, ritenuto "in apparente autotutela (così il Consiglio di Stato nel parere alla base del Decreto Presidenziale di annullamento)".

A seguito del Decreto di accoglimento del Presidente della Repubblica i proprietari ricorrenti (coniugi Papandrea) instauravano una controversia, in sede civile, per il risarcimento del danno e per ottenere l'arretramento del fabbricato degli attuali controinteressati.

Nelle more di svolgimento di detto ultimo giudizio, con una successiva nota del 06/04/2010 (al prot. 4625 del 14/04/2010) e sempre i proprietari confinanti,

chiedevano al Comune di ordinare la demolizione della veranda e delle tettoie dell'immobile di proprietà degli attuali ricorrenti e, ciò, sulla base dei risultati di una CTU depositata nell'ambito del ricordato giudizio civile.

L'amministrazione comunicava, così, agli interessati l'avvio del procedimento per l'ordine di demolizione e, contestualmente, attivava un procedimento diretto all'annullamento della concessione edilizia dei Baruchello-Anoniazzi.

L'Amministrazione, malgrado i rilievi del ricorrente, notificava l'ordine di demolizione n. 71 del 15/06/2011 e, comunicava, in data 29/06/2011, l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti dei soggetti controinteressati.

L'ordinanza n.71 del 15/06/2011, veniva così impugnata dai ricorrenti.

Si costituivano nel presente giudizio i soli controinteressati che chiedevano il rigetto del ricorso evidenziando l'illegittimità del manufatto in considerazione della CTU sopra citata.

All'udienza del 20 Giugno 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e può essere accolto sulla base dei motivi di seguito precisati.

L'esame dell'ordinanza impugnata dimostra, come già rilevato in sede cautelare da questo Tribunale, l'assenza di una qualunque attività istruttoria posta in essere dal Comune di Isola Vicentina e, ciò, pur in considerazione del fatto che gli abusi contestati siano sostanzialmente corrispondenti a quelli già oggetto di un precedente provvedimento di annullamento da parte dello stesso Comune e, pur in presenza, di una pronuncia giurisdizionale di accoglimento, in sede di ricorso al Presidente della Repubblica.

Lo stesso considerevole lasso di tempo (circa nove anni dall'adozione della precedente ordinanza di riduzione in pristino) avrebbe dovuto determinare il

Comune nello svolgimento di un'accurata attività ispettiva, diretta a verificare lo stato dei luoghi attualmente esistente, le eventuali "variazioni" rispetto alle verifiche poste in essere in occasione della prima ordinanza e, più in generale, al compimento di quella attività preparatoria e di supporto "fattuale e tecnico" che costituisce la condizione minima, ma anche indispensabile, per l'emanazione di un provvedimento così incisivo nella sfera dei ricorrenti, quale non può non essere qualificato un'ordinanza di demolizione.

Rispetto a dette attività risulta la più totale "assenza" di quanto effettivamente realizzato dall'Amministrazione comunale.

Il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d'ufficio, posta in essere nell'ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti. Nell'ordinanza impugnata è presente il solo riferimento alla nota del 14/04/10 con la quale i coniugi Baruchello e Antoniazzi hanno portato a conoscenza del Comune l'esistenza di detta Consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui quest'ultima stabilisce la data di realizzazione della veranda, oggetto del presente contenzioso, successivamente al 1974/1975 e la realizzazione delle tettoie successiva al 2001, contraddicendo peraltro quanto attestato nel corso del giudizio in sede di ricorso Straordinario.

Malgrado l'esistenza di detta incertezza sullo stato dei luoghi, l'Amministrazione si è limitata a rappresentare ed a porre a fondamento della determinazione assunta, esclusivamente, quegli elementi contenuti nella consulenza tecnica riferita al diverso giudizio, senza procedere ad un'adequata valutazione e fondamento degli stessi.

Sul punto deve verificarsi l'esistenza di un costante orientamento che, in materia istruttoria del procedimento, obbliga l'Amministrazione allo svolgimento di una corretta attività propedeutica e di verifica dei fatti in causa, attività

assolutamente non delegabile ad altre strutture o giudicati peraltro tutt'ora in corso di svolgimento (per tutti si veda Cassazione Sez. I, sent. n. 17737 del 30-07-2009).

Per tali ragioni il ricorso va, quindi, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e, per l'effetto, il provvedimento gravato va annullato.

Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 06/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)